

Sentenza della Corte costituzionale n. 14/2017.

Materia: tutela della salute; coordinamento della finanza pubblica.

Parametri invocati: articoli 117, terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggetto: legge della Regione Molise 26 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni straordinarie per la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza).

Esito: illegittimità costituzionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale nei confronti della legge della Regione Molise 26 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni straordinarie per la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza).

La normativa censurata, in particolare, all'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, prevede, sino al 31 dicembre 2016, la possibilità di proroga dei contratti a tempo determinato degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e dei contratti libero-professionali del personale infermieristico operante presso gli istituti penitenziari del Molise. Trattasi di una disposizione che, secondo il ricorrente, si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia di finanza pubblica e tutela della salute, come esemplificati dai richiami ad alcune norme statali invocate come norme interposte per le censura di violazione degli articoli 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost. La Regione Molise rientra fra quelle Regioni sottoposte al piano di rientro dal disavanzo sanitario per l'attuazione del quale, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione, è stato nominato dal Governo un apposito *commissario ad acta*. Il suddetto piano straordinario di rientro ha comportato, pertanto, in applicazione dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), fra le numerose misure di taglio delle spese e di ripianamento del debito accumulato, il blocco del turn-over del personale del SSR sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di verifica, e il divieto di effettuare spese non obbligatorie per tale periodo. Il ricorrente specifica, in particolare, che la portata di tali misure restrittive è tale per cui essa prevale anche sul successivo intervento normativo, qual è il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n.125, che consentirebbe di stabilizzare il personale precario della PA, la cui attuazione tuttavia rimane subordinata al rispetto dei precedenti vincoli previsti dalla legislazione vigente. La Corte costituzionale ha accolto le questioni di legittimità

costituzionale sollevate. In particolare, secondo il Giudice delle leggi, la normativa regionale censurata ha leso un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. Nondimeno, il fatto che la Regione Molise abbia esercitato la propria potestà legislativa in una materia, la sanità, in relazione alla quale è tuttora in atto, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, Cost., l'esercizio del potere sostitutivo straordinario del Governo, rappresenta una violazione dell'evocato parametro costituzionale nella misura in cui l'iniziativa del legislatore regionale confligge con i poteri e gli obiettivi rimessi nel mandato operativo conferito al *commissario ad acta*. La *ratio* sottesa alla richiamata disposizione, infatti, è tale per cui l'intervento del potere straordinario del Governo, finalizzato ad assicurare l'unità economica della Repubblica e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto alla salute (articolo 32 Cost.), e che trova attuazione anche mediante la nomina di un *commissario ad acta*, deve potersi estrinsecare senza che, nel periodo in cui lo stesso trova compiuta realizzazione, vi sia alcuna interferenza da parte degli organi regionali, anche per via legislativa. Ne consegue, secondo la Corte, che le proroghe ai contratti del personale precario del SSR del Molise si pongono in palese contrasto con i compiti di razionalizzazione e contenimento della spesa del personale e implementazione del divieto di turn-over, attribuiti al commissario straordinario, dalle deliberazioni del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2013, del 20 gennaio e del 7 giugno 2012. In virtù di queste argomentazioni, pertanto, la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità, per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost. della legge della Regione Molise 3/2015.